

98055 - Lipari, li _____



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Lipari**

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Prot.01/03/ /TEC Allegati: _
TEL. 090/9880819 - Fax 090/9880819
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 54/2016 DEL 10/11/2016 relativa al
"TEMPORANEO ACCESSO DI VEICOLI E MOTOVEICOLI A MOTORE NEL
MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO LEVANTE DELL'ISOLA DI
VULCANO"

VIA P.E.C./ E-MAIL/FAX

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si
trasmette, in allegato, L' Ordinanza n° 54/2016, emessa da questa
Autorità Marittima in data 10/11/2016, relativa all'oggetto.

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo
- Guardia Costiera - Lipari -

(Via F. Crispi- 090 9880819 - lipari@guardiacostiera.it - www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 54 /2016

TEMPORANEO ACCESSO DEI VEICOLI SUL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO LEVANTE ISOLA DI VULCANO.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

VISTA: la propria Ordinanza n. 42/2016 del 11 AGOSTO 2016 relativa alla "Regolamentazione delle banchine, degli ormeggi e della circolazione stradale nell'ambito portuale del porto di Levante dell'isola di Vulcano";

VISTA: la nota datata 29/09/2016 del Sig. Sindaco del Comune di Lipari, con la quale richiedeva in attesa dell'istallazione dei gazebo lungo la porzione di molo adibito ad attracco dei mezzi veloci di linea, il temporaneo accesso ai veicoli, limitatamente alle operazioni di salita e discesa per anziani e coloro che hanno difficoltà a deambulare.;

CONSIDERATO: che durante la stagione invernale il predetto molo è interessato da un numero esiguo di passeggeri in transito e che, pertanto, non si riscontrano particolari problematiche alla possibilità di ingresso di veicoli "esclusivamente per l'accompagnamento e relativa breve fermata, delle persone anziane e/o con difficoltà di deambulazione";

ARTICOLO 3
(Sanzioni)

VISTI: gli atti e la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTI: gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 (regolamentazione accesso, circolazione e sosta negli appositi stalli), dell'Ordinanza n. 42/2016 in premessa citata, a partire dalla emissione della presente Ordinanza e fino all'istallazione dei gazebo destinati all'accoglienza dei passeggeri in arrivo/partenza dai mezzi veloci di linea e comunque non oltre il 30 aprile 2017, è permesso nel molo di sopraflutto del porto di Levante dell'isola di Vulcano, l'ingresso dei veicoli e motoveicoli a motore.

Lipari, 18 Novembre 2016

T.V. ICN... LADONNA

ORDINA

ARTICOLO 1

(regolamentazione accesso temporaneo veicoli e motoveicoli)

- a) l'ingresso dei veicoli e motoveicoli a motore, nel molo di sopraflutto del porto di Levante dell'isola di Vulcano è permesso "esclusivamente per l'accompagnamento, delle persone anziane e/o con difficoltà di deambulazione",
- b) E' consentita esclusivamente la breve fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui al precedente punto a), con la presenza a bordo o nelle immediate vicinanze del conducente;
- c) Non è previsto in alcun caso la sosta dei veicoli e motoveicoli a motore, né l'ingresso e/o la sosta di veicoli commerciali di qualunque tipologia.
- d) Il temporaneo ingresso dei veicoli e motoveicoli a motore di cui al precedente punto a), è consentito esclusivamente fino all'istallazione dei gazebo destinati all'accoglienza dei passeggeri e comunque fino e non oltre al 30/04/2017.

ARTICOLO 2

(Obblighi per il Comune)

Sarà cura del Comune di Lipari, predisporre lo spostamento delle fioriere attualmente installate all'ingresso del molo di sopraflutto a protezione dell'area pedonale, al fine di predisporre idoneo corridoio per l'ingresso dei veicoli a motore, nonché l'apposizione di apposita cartellonistica stradale e monitoria.

ARTICOLO 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e dalle altre Leggi vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e da altre Leggi speciali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna.

Lipari li, 10 Novembre 2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

